



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Napoli Nord



***Agli iscritti agli Ordini dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di***

- Napoli Nord
- Nola
- Torre Annunziata

Oggetto: Verbali CCIAA – irrogazione sanzioni ex art. 2631 c.c. (convocazione assemblea/approvazione bilancio) - Presupposti dell'accertamento e indicazioni operative

Care Colleghe e Cari Colleghi,

Sono pervenute segnalazioni relative alla ricezione, a mezzo PEC, di comunicazioni della Camera di Commercio I.A.A. di Napoli – Ufficio Diritto Annuale, Sanzioni e Ruoli, aventi ad oggetto la “trasmissione del verbale di accertamento” di infrazione amministrativa.

Dall'esame degli atti notificati risulta che la contestazione viene formalizzata come violazione dell'art. 2631, comma 1, c.c. (come modificato dal d.lgs. n. 61/2002) e viene ricondotta alla “omessa convocazione nei termini previsti dell'assemblea di cui all'art. 2364 c.c.”, in occasione del deposito del bilancio d'esercizio presso il Registro delle Imprese.

In particolare, il verbale fonda l'accertamento su elementi “documentali” desunti dalla pratica di deposito: viene indicato il termine ordinario (ad esempio 30/04/2025) e si evidenzia che la presentazione della denuncia/pratica di deposito è avvenuta successivamente (ad esempio 31/07/2025), dalla quale risulta anche la data di approvazione del bilancio (ad esempio 30/07/2025), oltre il termine ordinario richiamato nell'atto.

Ne consegue che, oltre al profilo “cronologico” (data approvazione e data deposito), assume rilievo centrale anche il profilo “documentale/formale”, cioè la corretta indicazione nel verbale assembleare (o, se del caso, nella Nota Integrativa) della prima convocazione tempestiva.

Ciò premesso, gli Odcec della Campania che insistono nel territorio di competenza della C.C.I.A.A. di Napoli, hanno interloquito con il Presidente della C.C.I.A.A. di Napoli, il Conservatore e il Dirigente dell'Area Regolazione del Mercato (cui compete l'esame degli scritti difensivi trasmessi in seguito alla notifica dei verbali di accertamento di infrazione amministrativa).

Pertanto, si ritiene opportuno condividere alcuni chiarimenti in tema di irrogazione delle sanzioni ex art. 2631 c.c. per omessa convocazione dell'assemblea nei termini previsti dall'art. 2364 c.c. e dall'art. 2478-bis c.c..

- a. Caso in cui la prima convocazione tempestiva è già indicata (verbale o Nota Integrativa)**



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Napoli Nord

ODCEC
VOL. A

Se, pur avendo indicato nel verbale di assemblea di approvazione del bilancio (o nella Nota Integrativa) la data della prima convocazione avvenuta nel termine di legge o di statuto, è stato notificato un verbale ex art. 2631 c.c., si consiglia di presentare scritti difensivi allegando copia dell'atto e della documentazione utile.

b. Caso di assemblea in prima convocazione deserta/non deliberante

Se l'assemblea in prima convocazione è andata deserta (o non ha potuto approvare il bilancio) e nel verbale dell'assemblea successivamente convocata di approvazione del bilancio non risulta menzionata la data della convocazione nel termine di legge o di statuto, occorre predisporre scritti difensivi corredati da documentazione idonea a provare la regolare convocazione entro i 120 giorni (ad es. verbale della prima convocazione e ulteriori elementi documentali).

c. S.r.l. unipersonali (socio unico che riveste anche ruolo di legale rappresentante)

Per le s.r.l. unipersonali in cui il socio unico coincide con il legale rappresentante, qualora il bilancio non possa essere approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (o entro il diverso termine statutario, comunque non oltre 180 giorni, ai sensi dell'art. 2364, comma 2, c.c.), è necessario documentare le circostanze che hanno determinato il differimento. A tal fine può essere allegato alle memorie difensive l'estratto del libro delle decisioni dell'amministratore o, in ipotesi di non istituzione, copia della determina dell'amministratore; in alternativa, la motivazione può essere riportata nella Nota Integrativa o nel verbale di assemblea di approvazione in seconda convocazione.

Il Dirigente dell'Area Regolazione del Mercato ha inoltre confermato che:

- tutti gli scritti difensivi già presentati o che saranno presentati a mezzo PEC (regola.mercato@na.legalmail.camcom.it) saranno oggetto di esame e che il procedimento dovrà concludersi, ai sensi dell'art. 18 della L. 24 novembre 1981, n. 689, con l'adozione di un provvedimento di archiviazione ovvero con l'emissione di un'ordinanza-ingiunzione, nel rispetto del termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 28 della medesima legge;
- l'eventuale riscossione coattiva sarà avviata esclusivamente in caso di mancato pagamento dell'ordinanza-ingiunzione, ove emessa all'esito dell'istruttoria, e comunque entro il termine di prescrizione quinquennale sopra richiamato.

È stato, infine, affrontato il tema della vidimazione del libro delle decisioni dei soci delle società a responsabilità limitata.

La Camera di Commercio di Napoli, in linea con l'orientamento di diversi altri enti camerali, ritiene necessaria la preventiva vidimazione del predetto libro. Tuttavia, a seguito della riforma organica della disciplina delle società di capitali e cooperative introdotta dal d.lgs. n. 6/2003 (cd. "Riforma Vietti"), l'art. 2478 c.c. non contempla un obbligo di preventiva vidimazione per i libri sociali delle s.r.l., a differenza di quanto previsto dall'art. 2421 c.c. per le società per azioni.

In considerazione della non uniformità degli orientamenti applicativi degli Uffici bollatura e vidimazione libri presso le diverse CCIAA, sarà inoltrato dagli Odcec sopra indicati un



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Napoli Nord

ODCEC
VOL. A

apposito quesito al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), al fine di ottenere un chiarimento ufficiale sul punto.

Pertanto, per le notifiche di verbali ex art. 2631 c.c. connesse al deposito dei bilanci si raccomanda, in sintesi:

- verifica immediata del contenuto del verbale assembleare/Nota Integrativa (con particolare attenzione alla data della prima convocazione tempestiva);
- predisposizione della documentazione probatoria (verbale prima convocazione, convocazioni, estratti decisioni amministratore/determine, ecc.);
- rispetto rigoroso dei termini e delle modalità indicati nell'atto notificato (pagamento in misura ridotta e/o scritti difensivi), utilizzando gli indirizzi PEC espressamente riportati nel singolo verbale.

Concludendo:

- Nel caso in cui l'assemblea in prima convocazione sia andata deserta o non abbia potuto deliberare l'approvazione del bilancio e nel verbale dell'assemblea successiva non risulti indicata la data della convocazione effettuata nei termini di legge o di statuto, sarà necessario allegare alle memorie difensive copia del verbale della prima convocazione o altra documentazione idonea a comprovare che la stessa sia intervenuta entro i 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
- Per le società a responsabilità limitata unipersonali in cui il socio unico coincida con il legale rappresentante, occorre inoltre documentare negli scritti difensivi, in modo puntuale, le circostanze che hanno determinato il differimento dell'approvazione del bilancio, mediante idonea verbalizzazione o altra evidenza documentale.
- Con riferimento alla vidimazione del libro delle decisioni dei soci delle s.r.l., si informa che è stato già inoltrato un apposito quesito al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), al fine di ottenere un chiarimento ufficiale sulla corretta interpretazione della normativa vigente.
- Per chiarimenti relativi all'irrogazione di sanzioni ai sensi dell'art. 2631 c.c. per omessa convocazione dell'assemblea nei termini di legge o statutari, gli scriventi ordinano restano a disposizione degli iscritti per fornire chiarimenti ai seguenti indirizzi e-mail
 - o info@odcecnapolinord.it (iscritti Odcec Napoli nord)
 - o info@odcetorreannunziata.it (iscritti Odcec Torre Annunziata)
 - o ordine@odcec-nola.it (iscritti Odcec Nola)

Tale indicazione riguarda, in particolare, l'ipotesi in cui, nonostante nel verbale di assemblea di approvazione del bilancio (ovvero nella Nota Integrativa) sia stata espressamente menzionata la data della prima convocazione effettuata nel termine di legge o di statuto, sia stato comunque notificato un verbale di accertamento di infrazione.

Odcec Torre Annunziata

Il Presidente

Giuseppe Crescitelli

Odcec Napoli nord

Il Presidente

Francesco Corbello

Odcec Nola

Il Presidente

Domenico Molisso